



Tirocini e previdenza, una questione aperta*

di Luisa Tadini, Michele Tiraboschi

Tag: #Tirocini, #Previdenza, #LeggeFornero.

Il sistema previdenziale italiano ha sempre mostrato una lenta e faticosa capacità di adattamento alla evoluzione del mercato del lavoro. Così è stato, in un recente passato, per le nuove tipologie contrattuali della legge Biagi. Così è, oggi, per stage e tirocini che pure monopolizzano i percorsi della lunga transizione dalla scuola al lavoro di moltissimi giovani.

Stage e tirocini hanno fatto ufficialmente ingresso nel nostro ordinamento con la legge Treu del 1997. Sino a oggi sono però rimasti privi di adeguata tutela previdenziale. Una prima timida apertura, in questa direzione, si rinviene ora con le linee-guida di attuazione della legge Fornero. Fermo restando l'obbligo di copertura assicurativa per infortuni sul lavoro e responsabilità civile verso i terzi, già previsto dalla legislazione previgente, le linee-guida Fornero aggiungono ora che il tirocinante ha anche il diritto alla sospensione del percorso formativo in caso di maternità o malattia lunga (di durata pari o superiore a un terzo dello stage), periodo che non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

La novità più problematica, in termini previdenziali, attiene invece all'obbligo del riconoscimento di una "congrua indennità", non inferiore a 300 euro lordi mensili, qualificato come reddito assimilato a reddito da lavoro dipendente (cfr. art. 50, d.P.R. n. 917/1986 TUIR). Dubbio è se l'erogazione di un compenso per la "prestazione resa" dal tirocinante determini un versamento contributivo con il conseguente riconoscimento di una minima tutela pensionistica, cosa che avviene, per esempio, con i buoni lavoro della legge Biagi per brevi prestazioni di natura accessoria non riconducibili a un formale contratto di lavoro come nel caso dei tirocini.

L'articolo 12 della legge n. 153 del 1969 ha previsto che le voci da assoggettare a prelievo contributivo corrispondano a tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura «in relazione al rapporto di lavoro» e, dunque, alla prestazione resa. Il fatto che l'indennità sia considerata reddito imponibile ai fini fiscali non depone in nessun senso: la coincidenza tra retribuzione imponibile ai fini fiscali e retribuzione imponibile ai fini previdenziali e assicurativi è infatti solo tendenziale e non automatica. Incide, per contro, il processo di "contrattualizzazione" dei tirocini extracurricolari a cui il Legislatore nazionale e le relative regolazioni regionali assegnano ora chiare funzioni di inserimento occupazionale a scapito della componente formativa in senso stretto.

* Il presente articolo è pubblicato anche in *Il Sole 24 Ore*, 7 novembre 2013, con il titolo *Tirocini senza previdenza*.

Su un piano formale il tirocinio non è un contratto di lavoro ma, ancor più dopo le linee-guida Fornero, dà indubbiamente luogo a un rapporto giuridico oneroso di scambio. Ed è noto, al riguardo, come l'evoluzione del nostro sistema previdenziale tenda oggi a porre sotto il proprio ombrello protettivo non solo tutti "i lavori", ancorché flessibili o parasubordinati e atipici, ma anche le attività "altre" rispetto agli schemi contrattuali più o meno tradizionali. Certo è che, con il passaggio al sistema contributivo, resta tutto da valutare non solo il dato, noto anche ai non addetti ai lavori, delle fragili prospettive previdenziali dei giovani, ma anche la concreta utilità di un processo di attrazione dei tirocini nell'area della tutela data la modesta entità dei contributi eventualmente versati. Una ragione in più, questa, per riflettere sulla portata della "congrua indennità" riconosciuta al tirocinante in luogo di percorsi stringenti che, nel comprimere gli spazi dei tirocini extracurricolari, portino a far esplodere questo schema prevalentemente nell'ambito di percorsi curriculari lasciando per contro il giusto spazio a un tentativo di rilancio dell'apprendistato a parole da tutti auspicato eppure nei fatti ampiamente vanificato dal nuovo e meno costoso tirocinio post linee-guida.

Michele Tiraboschi

Direttore scientifico ADAPT

 @Michele_ADAPT

Luisa Tadini

internazionale di dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro
ADAPT-CQIA, Università degli Studi di Bergamo